



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 686**

Riconoscimento di festività religiose agli effetti civili

28/02/2021 - 11:08

# Indice

1. DDL S. 686 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 686.....	4

## **1. DDL S. 686 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 686

**XVIII Legislatura**

---

Riconoscimento di festività religiose agli effetti civili

---

Iter

**8 novembre 2018:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.686**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Simone Pillon](#) ( [L-SP](#) )

**Cofirmatari**

[Massimiliano Romeo](#) ( [L-SP](#) ), [Paolo Arrigoni](#) ( [L-SP](#) ), [Luigi Augussori](#) ( [L-SP](#) ), [Alberto Bagnai](#) ( [L-SP](#) ), [Claudio Barbaro](#) ( [L-SP](#) ), [Giorgio Maria Bergesio](#) ( [L-SP](#) ), [Anna Cinzia Bonfrisco](#) ( [L-SP](#) ), [Stefano Borghesi](#) ( [L-SP](#) ), [Simone Bossi](#) ( [L-SP](#) ), [Umberto Bossi](#) ( [L-SP](#) ), [Luca Briziarelli](#) ( [L-SP](#) ), [Francesco Bruzzone](#) ( [L-SP](#) ), [Roberto Calderoli](#) ( [L-SP](#) ), [Maurizio Campari](#) ( [L-SP](#) ), [Massimo Candura](#) ( [L-SP](#) ), [Maria Cristina Cantu'](#) ( [L-SP](#) ), [Marzia Casolati](#) ( [L-SP](#) ), [William De Vecchis](#) ( [L-SP](#) ), [Antonella Faggi](#) ( [L-SP](#) ), [Roberta Ferrero](#) ( [L-SP](#) ), [Sonia Fregolent](#) ( [L-SP](#) ), [Umberto Fusco](#) ( [L-SP](#) ), [Tony Chike Iwobi](#) ( [L-SP](#) ), [Raffaella Fiormaria Marin](#) ( [L-SP](#) ), [Roberto Marti](#) ( [L-SP](#) ), [Enrico Montani](#) ( [L-SP](#) ), [Tiziana Nisini](#) ( [L-SP](#) ), [Andrea Ostellari](#) ( [L-SP](#) ), [Giuliano Pazzagli](#) ( [L-SP](#) ), [Emanuele Pellegrini](#) ( [L-SP](#) ), [Pasquale Pepe](#) ( [L-SP](#) ), [Simona Pergreffi](#) ( [L-SP](#) ), [Cesare Pianasso](#) ( [L-SP](#) ), [Daisy Pirovano](#) ( [L-SP](#) ), [Pietro Pisani](#) ( [L-SP](#) ), [Mario Pittoni](#) ( [L-SP](#) ), [Nadia Pizzol](#) ( [L-SP](#) ), [Stefania Pucciarelli](#) ( [L-SP](#) ), [Paolo Ripamonti](#) ( [L-SP](#) ), [Erica Rivolta](#) ( [L-SP](#) ), [Gianfranco Rufa](#) ( [L-SP](#) ), [Maria Saponara](#) ( [L-SP](#) ), [Paolo Saviane](#) ( [L-SP](#) ), [Rosellina Sbrana](#) ( [L-SP](#) ), [Christian Solinas](#) ( [L-SP](#) ), [Donatella Tesei](#) ( [L-SP](#) ), [Paolo Tosato](#) ( [L-SP](#) ), [Gianpaolo Vallardi](#) ( [L-SP](#) ), [Manuel Vescovi](#) ( [L-SP](#) ), [Cristiano Zuliani](#) ( [L-SP](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **18 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 23 del 18 luglio 2018.

Classificazione TESEO

FESTIVITA' E SOLENNITA' CIVILI , FESTIVITA' E SOLENNITA' RELIGIOSE

**Classificazione provvisoria**

Assegnazione

Assegnato alla **1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)** in sede redigente l'8 novembre 2018. Annuncio nella seduta n. 56 dell'8 novembre 2018.

Pareri delle commissioni 5<sup>a</sup> (Bilancio), 11<sup>a</sup> (Lavoro)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 686

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 686

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PILLON**, **ROMEO**, **ARRIGONI**, **AUGUSSORI**, **BAGNAI**, **BARBARO**, **BERGESIO**, **BONFRISCO**, **BORGHESI**, **Simone BOSSI**, **Umberto BOSSI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CALDEROLI**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **CASOLATI**, **DE VECCHIS**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **IWOBI**, **MARIN**, **MARTI**, **MONTANI**, **NISINI**, **OSTELLARI**, **PAZZAGLINI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **PUCCIARELLI**, **RIPAMONTI**, **RIVOLTA**, **RUFA**, **SAPONARA**, **SAVIANE**, **SBRANA**, **SOLINAS**, **TESEI**, **TOSATO**, **VALLARDI**, **VESCOVI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2018

Riconoscimento di festività religiose agli effetti civili

Onorevoli Senatori. - Le festività religiose alle quali sono riconosciuti effetti civili sono elencate all'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive». L'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, recante «Disposizioni in materia di giorni festivi», ha invece disposto la cessazione degli effetti civili dei giorni dell'Epifania, San Giuseppe, Ascensione, *Corpus Domini*, Santi Apostoli Pietro e Paolo (festività, quest'ultima, ripristinata solo per il comune di Roma, quale festa del Santo Patrono): questi giorni quindi non sono più considerati festivi agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere atti giuridici (articolo 2 della citata legge n. 260 del 1949).

Il presente disegno di legge prevede l'istituzione e la ricostituzione degli effetti civili di talune festività molto radicate nella tradizione e nella storia stessa del nostro Paese. Si tratta di feste religiose, espressione della memoria di fede e di cultura della comunità, tuttora celebrate in molti Paesi europei. Alla luce di ciò, non è più opportuno che proprio l'Italia, in cui si mantiene più viva la religiosità espressa secondo la tradizione cristiana, si ponga l'obiettivo di guadagnare in termini di produttività eliminando proprio pochissime feste religiose infrasettimanali. Inoltre, proprio un forte recupero dei valori familiari e religiosi servirebbe a richiamare l'esercizio di quei principi cristiani che la nostra memoria custodisce e che appaiono più sostanziali in un momento di crisi come questo che si sta attraversando. Una tale riscoperta sarebbe utile anche ai più giovani, che non hanno avuto occasione di focalizzare la stretta relazione che esiste fra le ricorrenze religiose in oggetto e il loro significato, in quanto esso si può meglio comprendere soltanto concedendosi un momento di pausa e riflessione dalla quotidianità. A tal proposito si accrescerebbe sempre di più l'importanza di ritrovare quella parte di identità popolare che alberga anche nei momenti di festa che favoriscono l'aggregazione sociale e familiare.

La legge 5 marzo 1977, n. 54, rispecchiava la necessità di gestire il Paese con maggiore austerità: come avviene anche oggi, infatti, con la riduzione del numero delle festività si ritiene di poter ottenere maggior produttività sia nelle aziende private e sia nel pubblico impiego. Tuttavia, negli anni successivi si è assistito ad un'inversione di tendenza perché si è compreso che questo tipo di provvedimenti, di fatto, non aveva prodotto i risultati sperati, considerando anche che la valutazione dei parametri di produttività è cambiata nel tempo e che l'introduzione dell'informatica ha ottimizzato di più il lavoro. Tenendo presenti tali considerazioni, seppure sia possibile che si verifichi un lieve calo

della produttività lavorativa infrasettimanale, tale perdita sarebbe tuttavia ricompensata da altri fattori che entrerebbero in gioco. La reintroduzione di giorni festivi può favorire un aumento delle attività di svago e di turismo specialmente se le ricorrenze si abbinano ai fine settimana; ciò può incidere positivamente sullo sviluppo economico del Paese. Certamente oggi non riveste più alcuna utilità eliminare giorni di festività che, in ogni caso, devono poi essere pagati oppure recuperati e, quindi, aggiunti al periodo delle ferie ordinarie. L'inversione di tendenza, inoltre, è stata salutata con ampio plauso dai cittadini che hanno accolto con larga partecipazione la reintroduzione della festività dell'Epifania nel 1985 e quella della festa nazionale della Repubblica nel 2001.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

1. Le festività religiose di San Giuseppe, dell'Ascensione, del *Corpus Domini* e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, il Lunedì di Pentecoste e il Venerdì Santo, celebrate secondo il calendario della Chiesa cattolica, sono riconosciute giorni festivi agli effetti civili.

2. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, è abrogato.

##### Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le consuetudini recepite dai contratti collettivi di categoria, sia integrativi che aziendali, deliberate dagli organi elettivi locali o riconosciute con atti di autorità ecclesiastiche locali, concernenti la ricorrenza della festa del Santo Patrono, sono riconosciute agli effetti civili limitatamente al territorio a cui si riferiscono».

##### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

